



TRIBUNALE DI MATERA

n. 1 / 2019 R.G.

Il G.D.

visti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

letta la memoria integrativa del gestore OCC e i documenti depositati da parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha depositato la proposta di accordo sottoscritta dal garante Giuseppe Gagliandro e siglata da Salines Luigi in ogni pagina ad eccezione dell'ultima;
ritenuto che la mancanza della firma del Salines in calce alla proposta possa essere regolarizzata nel corso del procedimento previo deposito della proposta regolarmente sottoscritta in ogni pagina;

ritenuto che per il resto la proposta di accordo ex art. 9 L.n.3/2012 avanzata da parte ricorrente, così come risultante a seguito della integrazione, soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L.n.3/2012;

INVITA

Parte ricorrente a regolarizzare il vizio di firma del Salines all'ultima pagina della proposta, mediante deposito della proposta regolarmente sottoscritta dal Salines in ogni pagina;

FISSA

l'udienza del 17/12/2020, ore 13,00 per la comparizione di parte ricorrente, dell'OCC e dei creditori, mandando all'OCC per la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori 45 giorni prima dell'udienza fissata, anche a mezzo pec;
avvisa i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del

debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; dispone che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso;

dispone che proposta e decreto siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito del Tribunale di Matera e nel Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata; riserva all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012.

Si comunichi.

Matera, 13/10/2020

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
16.10.2020
IL CANCELLIERE

Il Giudice delegato
Tiziana Caradonio